

Dunque, mentre non disconosco che gli appunti fatti riguardo all'atto ministeriale, sono alcunchè fondati, non potrei, per le ragioni dianzi accennate, ammettere che sia veramente regolare la seguente proposta, che sarebbe di volere anche abolire lo stipendio del direttore generale del Tesoro e d'un capo di divisione del Ministero delle finanze.

Questo sia detto quanto alla regolarità della cosa.

Venendo poi all'applicazione, alla convenienza amministrativa, credo che le obiezioni mosse siano destituite di fondamento. Si dice: si è provveduto finora al retto andamento del servizio senza un direttore del Tesoro: prima, cioè, questo funzionario faceva le veci di segretario generale; ora quest'ultimo disimpegna anche le veci del direttore del Tesoro; quindi ciò prova che uno solo di questi impiegati è sufficiente.

In quanto al capo di divisione si soggiunge: da un anno e mezzo non esiste più questo impiegato; quindi l'esperienza ha dimostrato che si può farne a meno.

Ma a queste considerazioni opporrò la seguente avvertenza. Prendendo la cosa nello stato attuale, il segretario generale fa le veci del direttore del Tesoro, ma in via provvisoria; non si può prevedere che questo cumulo di due funzioni tanto importanti possa durare a lungo.

L'onorevole relatore e la Commissione non ignorano certamente tutte le attribuzioni del segretario generale e del direttore generale del Tesoro: non ignorano quali sieno le loro occupazioni, e quanto sieno gravi: si richiede certamente un uomo della massima attività per potere condurre di fronte queste due funzioni: ma può avvenire il caso che debba rinunciare all'una od all'altra delle medesime; ed allora bisognerà che il Ministero si trovi in grado di provvedervi, ed avere per conseguenza i fondi a tal uopo necessari nel bilancio.

Quindi, a parer mio, la Giunta non dovrebbe, anche in via di convenienza amministrativa, sopprimere questo stipendio; tanto più che può essere persuasa, dai fatti e non dalle parole, che il ministro ne farà a meno sintantochè ciò sarà fattibile; ma qualora, a cagione di esempio, succedesse che la salute del segretario generale si affievolisse (il che Dio tolga! ma può anche avvenire), allora sarebbe necessario di sopperire a tale bisogno con qualche altro funzionario, onde non ne patisca detrimento il delicatissimo ufficio che debbe disimpegnare il direttore del Tesoro.

Lo stesso si debbe dire anche per il capo di divisione. Se voi annullate il decreto reale del 1856, col quale si è creato qualche segretario di più ed un capo di sezione, e nello stesso tempo sopprimete lo stipendio del capo di divisione, ma egli è certo che nasceranno inconvenienti; bisognerebbe almeno lasciare uno o l'altro; ma togliere ed il capo di divisione, ed il capo di sezione, ed anche il segretario di prima o seconda classe, sarebbe veramente un portare una grave perturbazione nel servizio.

Per conseguenza in via principale io pregherei la Commissione a voler ammettere la proposta d'aumento domandata dal Ministero, cioè di ristabilire lo stipendio

per il direttore generale del Tesoro e per il capo di divisione, e dare un *bill* d'indennità al Ministero per l'atto, se si vuole, non corredato da tutte le formalità prescritte, col quale è modificata la pianta, giacchè ciò si fece, non nell'interesse individuale di Tizio o di Caio, ma pel bisogno riconosciuto del servizio.

Se poi la Commissione non vuol che si conceda il *bill* d'indennità, almeno almeno conservi lo stipendio del direttore del Tesoro e del capo di divisione, ripristini cioè le cose come erano prima, come è stabilito già dalla legge del 1853 e dal regolamento organico che ne fu la conseguenza, essendo stato fatto nello stesso anno.

Quindi porto fiducia che le mie parole avranno persuaso il signor relatore e la Commissione, e che non vorranno opporsi alla mia domanda.

GIOVANOLA, relatore. Il signor ministro ha fatto due domande alla Camera: la prima è di sanare la poca regolarità del decreto reale del 30 novembre 1856, col quale venne alterata la classificazione degli impiegati del Ministero delle finanze contro l'espresso disposto dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1853; la seconda, dopo avere dimostrata la necessità tanto del direttore generale del Tesoro, come quella di un capo di divisione, è che si debba ristabilire la somma di questi due stipendi.

Quanto al sanare l'operato del Ministero, osservo anzitutto che ciò non spetta alla discussione del bilancio, ma sebbene deve avere luogo nell'approvazione del conto consuntivo, quando cioè si tratta di esaminare l'amministrazione *a posteriori*, e vedere se la gestione del Ministero sia stata conforme alle leggi.

Però, a parte la questione di forma, dirò che nemmeno si può nella sostanza collaudare l'operato del ministro, inquantochè la Camera già l'anno scorso, dopo una discussione abbastanza lunga, ha deciso che non si doveva accordare quell'aumento di stipendi che il Ministero ha creduto di potere eseguire mediante decreto reale.

Basta accennare le ragioni per le quali la Camera tenne siffatta sentenza. Essa ha ritenuto che, aumentando gli stipendi senza crescere il personale, non si sarebbe conseguito una maggior somma di lavoro, e non si sarebbe verificato che una maggiore spesa in questo Ministero, colla quasi certezza di dovere poi accordare un consimile trattamento all'istanza degli impiegati negli altri dicasteri. E si è osservato che se le condizioni delle finanze permettessero di aumentare gli stipendi, si dovrebbe avere riguardo ad altri funzionari, i quali sono in condizioni ben più meritevoli di riguardo che gli impiegati dell'amministrazione centrale.

Quindi la Commissione generale del bilancio fu impedita dal concorrere nella riforma della classificazione degli impiegati del Ministero delle finanze, ed ha motivo di credere che la Camera vorrà essere conseguente al voto da essa espresso l'anno scorso, inquantochè il bisogno di fare economie, anzichè diminuire, pare che sia accresciuto.

Quanto poi alla necessità di avere un direttore del